



COMUNE DI LOZIO
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 13

DATA: 08-07-2026

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Adunanza di Convocazione Straordinaria – seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì otto del mese di luglio alle ore 20:00, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Gemmi Natale	Sindaco	Presente
Cicolin Rosella Maria	Vice Sindaco	Presente
Bonadei Pierfrancesco	Consigliere	Presente
Canossi Claudio	Consigliere	Presente
Magri Costantina	Consigliere	Presente
Torri Marco	Consigliere	Assente
Vitali Alida	Consigliere	Assente
Vangelisti Alice	Consigliere	Presente

Ballarini Giuseppina	Consigliere	Presente
Massa Matteo	Consigliere	Presente
Vanoli Gimmi	Consigliere	Presente

Assume la presidenza Natale Gemmi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Elisabetta Maggioni.

Il Consiglio Comunale si riunisce in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” ed altri collegati da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 2 dell’Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale approvata con Deliberazione n. 08 del 23.04.2021.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 13 del 08-07-2026

Oggetto: Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2026.

Prende la parola il Sindaco, il quale illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e cede quindi la parola al Segretario Comunale per l'illustrazione degli aspetti tecnici della proposta.

Il Segretario Comunale espone il piano tariffario relativo alla TARI, precisando che la ripartizione dei costi del servizio è stata determinata attribuendo l'83% del costo complessivo alle utenze domestiche e il restante 17% alle utenze non domestiche. Prosegue illustrando le tariffe applicabili alle diverse categorie di utenza e dà atto che, rispetto all'esercizio precedente, si registrano alcune riduzioni tariffarie per diverse tipologie di nuclei familiari. Vengono pertanto elencate le principali percentuali di diminuzione previste per le utenze domestiche. Il Segretario Comunale precisa, inoltre, che le tariffe sono state elaborate sulla base dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario e secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla disciplina regolatoria vigente, garantendo la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

DOPO di ché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario;

PREMESSO che nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Lozio ricopre il duplice ruolo di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) e di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Capitolo D: TA.RI.P. (Tariffa Puntuale) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 28/06/2021, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n. 12 in data odierna con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il periodo 2026/2029;

- la propria Deliberazione n. 25 del 21/12/2022 con la quale è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif";

VISTO l'art. 1 - comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

TENUTO CONTO:

- della deliberazione di ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*;
- della deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate”*;
- della deliberazione di ARERA n. 355/2025/RIF del 29/07/2025 *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”*;
- della deliberazione di ARERA n. 397/2025/RIF del 05/08/2025 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*

RICHIAMATO il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”*;

VISTI:

- l’art. 3 - comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stato previsto che *“A decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l’art. 1 - comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che modifica l’art. 3 - comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 fissando al 31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 57-bis - comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce: *“(…) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (…)”*;

PRESO ATTO che:

- la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della Legge n. 147/2013 al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche;
- l'adozione di un "metodo normalizzato" al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che recita: *"il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

PRESO ATTO che l'art. 1 - comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 – comma 27 - lett. b) della Legge n. 208/2015, prevede: *"A partire dal 2018 nella determinazione di costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

PRESO ATTO che i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa rispettano i limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lozio e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per l'anno 2026 di € 87.557,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari ad € 53.257,00 e parte fissa pari ad € 34.300,00, il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 72.779,00, di cui parte variabile € 45.583,00 e parte fissa € 27.196,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

ATTESO che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla citata legge 147/2013 (commi 641–666), così come confermata e parzialmente modificata dalle norme successive, stabilisce che *il tributo è*

dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha abrogato la competenza degli enti locali di equiparare i rifiuti speciali a quelli urbani.";
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

RILEVATO che le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più la competenza di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 - lettera a) dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del D.P.R. n. 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183 - comma 1, lettera b- sexies) dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani;

RITENUTO, altresì di ripartire la quota fissa e variabile per l' 83% a carico delle utenze domestiche e per il 17% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATO l'art. 25 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), il quale dispone che il versamento del tributo avvenga in due rate, con scadenza fissata rispettivamente entro il 30 settembre dell'anno in corso per la quota fissa a carico di ogni utenza ed entro il 31 marzo dell'anno

successivo a quello cui si riferisce per la quota variabile, effettuati i necessari congruagli in base al numero di ritiri di secco residuo riscontrati ed in base al numero di accessi all'area ecologica a servizio dei turisti posta in località Sucinva registrati;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;*

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17/10/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01/01/2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 di avvio per il procedimento e disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economica sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, ha stabilito a decorrere dal 1 gennaio 2025 l'istituzione della componente perequativa *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del suddetto Bonus, quantificata inizialmente in € 6,00/utenza;

ATTESO CHE le componenti perequative di cui sopra *UR1,a*, *UR2,a*, *UR3,a*, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che negli avvisi di pagamento TARI 2026 viene conteggiato il c.d. "bonus sociale rifiuti" calcolato sulla TARI dell'anno 2025, a favore degli aventi diritto come individuati da apposito elenco fornito da Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), compensato con eventuali posizioni debitorie, TARI riferite alle annualità precedenti, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, tenendo conto dei chiarimenti ufficiali forniti in proposito da ARERA;

RICHIAMATO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al*

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Economico Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Ballarini Giuseppina, Massa Matteo e Vanoli Gimmi) e contrari nessuno, espressi in modo palese;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;

3) di dare atto che negli avvisi di pagamento TARI 2026 viene conteggiato il c.d. “bonus sociale rifiuti” calcolato sulla TARI dell'anno 2025, a favore degli aventi diritto come individuati da apposito elenco fornito da Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), compensato con eventuali posizioni debitorie TARI riferite alle annualità precedenti, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif, tenendo conto dei chiarimenti ufficiali forniti in proposito da ARERA;

4) di ripartire la quota fissa e variabile per l'83% a carico delle utenze domestiche e per il 17% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

5) di stabilire le scadenze con periodicità di riscossione semestrale per il pagamento della TARI valide per l'anno 2026 come segue:

30 settembre 2026 per la quota fissa a carico di ogni utenza;

31 marzo 2027 per la quota variabile, effettuati i necessari congruagli in base al numero di ritiri di secco residuo riscontrati ed in base al numero di accessi all'area ecologica a servizio dei turisti posta in località Sucinva registrati;

6) di dare atto che le tariffe TARI 2026 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2026;

7) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;

8) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- *UR1,a*, espressa 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- *UR2,a* pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

9) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- *UR3,a* pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "Bonus sociale rifiuti";

10) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 - comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13 - commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico - comma 10, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

11) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

12) di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

13) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Ballarini Giuseppina, Massa Matteo e Vanoli Gimmi) e contrari nessuno, espressi in modo palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 08-07-2026

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIO
(Rosella Maria Cicolin)

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 08-07-2026

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rosella Maria Cicolin)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Natale Gemmi)

Il Segretario Comunale
(F.to Elisabetta Maggioni)



COMUNE DI LOZIO

Via Giacomo Cappellini 9 - 25040 Lozio Bs

Tel. 0364/494010 - Fax 0364/495000

Mail: info@comune.lozio.bs.it

P.IVA 00603590985 - COD.FIS. 01127210175

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il ***piano finanziario***, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e delle più recenti direttive emanate dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2026

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99 e dalle più recenti direttive emanate dalla Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	3.630,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	7.933,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	0,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	25.260,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	14.376,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		4.459,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		10.575,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		1.782,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		4.437,00 €
	Acc Accantonamento		214,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		169,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
	CK proprietari		4.820,00 €
	CTSexp tv Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3		0,00 €
	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 17.3 del MTR-3		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 17.4 del MTR-3		0,00 €
	COant tv Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3		0,00 €
	COnewexp tv Costi incentivanti sistemistici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3		0,00 €
	COlexp tv Costi operativi incentivanti variabili art. 10 del MTR-3		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 17.3 del MTR-3		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 17.4 del MTR-3		0,00 €
	CQant tf Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3		0,00 €
	COnewexp tf Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR		0,00 €
AR Proventi e ricavi	COlexp tf Costi operativi incentivanti fissi art. 10 del MTR-3		0,00 €
	ARa Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	ARsc Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance		0,00 €
fattore sharing b		0,00	coefficiente gradualità γ 1,00

	b(Ara + Arsc) Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing		5.953,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	di cui: Residuo recuperato	0,00 €		
RC Conguagli fissi	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	di cui: Residuo recuperato	0,00 €		
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		3.967,00 €	
	Oneri fissi		1.930,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			3,70%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			81.078,00 €
Costi variabili effettivi				39.858,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 4.5 delibera n.1/DTAC/2025				0,00 €
ÓTV - Totale costi variabili				45.583,00 €
Costi fissi effettivi				32.016,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 4.5 delibera n.1/DTAC/2025				0,00 €
ÓTF- Totale costi fissi				27.196,00 €
Costi totali	ÓT = ÓTF + ÓTV			72.779,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$ $\text{€ } 60.406,57$	% costi fissi utenze domestiche	83,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \acute{O}TF \times 83,00\%$	€ 22.572,68
		% costi variabili utenze domestiche	83,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \acute{O}TV \times 83,00\%$	€ 37.833,89
Costi totali per utenze NON domestiche	$\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ $\text{€ } 12.372,43$	% costi fissi utenze non domestiche	17,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \acute{O}TF \times 17,00\%$	€ 4.623,32
		% costi variabili utenze non domestiche	17,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \acute{O}TV \times 17,00\%$	€ 7.749,11

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2026 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 60.406,57	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 22.572,68
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 37.833,89

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 12.372,43	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 4.623,32
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 7.749,11

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa
1 .12	Superfici domestiche accessorie	25.135,27	0,84	114,59		0,234753
1 .12	R1 residenti	6.797,90	0,84	88,78		0,234753
1 .12	R2 residenti	2.545,07	0,98	35,25		0,273878
1 .12	R3 residenti	1.580,02	1,08	18,51		0,301825
1 .12	R4 residenti	972,50	1,16	9,68		0,324183
1 .12	R5 residenti	30,51		0,26		
1 .12	Nr1 non residenti no isola	1.053,00	0,84	17,00		0,234753
1 .13	Nr2 non residenti no isola	10.930,57	0,98	162,51		0,273878
1 .13	Nrfa non residenti fuori area porta a po	2.642,70	1,00	41,21		0,279468
1 .13	Ma immobili monte arsio	992,00	1,00	18,00		0,279468
1 .13	Nr1cc non residenti con accesso isola	1.260,00	1,25	23,00		0,349335
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola	21.059,18	1,25	379,13		0,349335
1 .13	R1cc residente 1 componente con accesso	1.402,00	1,25	21,00		0,349335
1 .13	R2cc residenti 2 componenti con accesso	231,34	1,25	4,57		0,349335
1 .12	R1 residenti-Riduzione compostaggio domestico	874,00	0,84	12,00		0,211277
1 .12	Nr1 non residenti no isola-Riduzione compostaggio domestico	236,00	0,84	4,00		0,211277

1 .13	Nr2 non residenti no isola-Riduzione compostaggio domestico	570,00	0,98	8,00		0,246490	
1 .13	Nr1cc non residenti con accesso isola-Riduzione compostaggio domest	42,00	1,25	1,00		0,314401	
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola-Riduzione compostaggio domest	360,20	1,25	3,99		0,314401	
1 .13	R1cc residente 1 componente con accesso-Riduzione compostaggio dome	85,00	1,25	1,00		0,314401	
1 .13	R2cc residenti 2 componenti con accesso-Riduzione compostaggio dome	1,80	1,25	0,01		0,314401	
1 .12	Superfici domestiche accessorie-Esente	1.928,00	0,84	18,00			
1 .12	R1 residenti-Esente	120,00	0,84	3,00			
1 .13	Nr2 non residenti no isola-Esente	3.058,12	0,98	46,00			
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola-Esente	5,03	1,25	0,05			
1 .12	R1 residenti-Riduzione compostaggio domestico	416,00	0,84	4,00		0,211277	
1 .12	R2 residenti-Riduzione compostaggio domestico	514,00	0,98	6,00		0,246490	
1 .12	R3 residenti-Riduzione compostaggio domestico	160,00	1,08	2,00		0,271643	
1 .12	R4 residenti-Riduzione compostaggio domestico	236,00	1,16	3,00		0,291764	
1 .13	Nr2 non residenti no isola-Riduzione compostaggio domestico	193,00	0,98	4,00		0,246490	
1 .13	Nrfa non residenti fuori area porta a po-Riduzione compostaggio dom	50,00	1,00	1,00		0,251521	
1 .13	Nr2cc non residenti con accesso isola-Riduzione compostaggio domest	72,00	1,25	2,00		0,314401	
1 .13	R2cc residenti 2 componenti con accesso-Riduzione compostaggio dome	78,00	1,25	1,00		0,314401	

Il costo variabile viene calcolato in base al numero di ritiri delle mastelle da 40 litri incluso nella relativa tariffa. Ad ogni ritiro da 40 litri è stato attribuito un controvalore pari ad euro 10,50 (euro 0,26 per litro).

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	1.269,00	0,42	3,40	0,358297	0,595461
2 .10	Esposizioni, autosaloni	96,00	0,37	3,03	0,315643	0,530661
2 .10	Casa di cura e riposo	1.369,00	0,98	8,01	0,836027	1,402838
2 .10	Uffici, agenzie, studi professionali	81,00	1,07	8,76	0,912806	1,534190
2 .10	Banche ed istituti di credito	36,00	0,57	4,64	0,486261	0,812630
2 .11	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idr	549,00	0,88	7,20	0,750718	1,260978
2 .11	Attività artigianali di produzione beni specifici	122,00	0,82	6,71	0,699533	1,175161
2 .11	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		4,84	39,67	4,128954	6,947639

2 .11	Bar, caffè, pasticceria		3,64	29,82	3,105246	5,222551
2 .11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f		1,76	14,43	1,501437	2,527210
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Uso stagionale n	180,00	0,42	3,40	0,250808	0,416823
2 .11	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub-Agevolazione strutt.	356,00	4,84	39,67	4,128954	6,947639
2 .11	Bar, caffè, pasticceria-Agevolazione strutt. ricett.	62,00	3,64	29,82	3,105246	5,222551
2 .11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f-Agevolazione str	57,00	1,76	14,43	1,501437	2,527210
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Esente		0,42	3,40		
2 .10	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d-Uso stagionale n	2.439,00	0,42	3,40	0,250808	0,416823

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .122 Domestica-Superfici domestiche accessorie	4095	6.001,29		6.001,29	300,06	5.900,80	-100,49	-1,67%	295,04	-5,02
1 .123 Domestica-R1 residenti	7477	1.799,72		1.799,72	89,99	1.868,41	68,69	3,81%	93,42	3,43
1 .124 Domestica-R2 residenti	7416	927,02		927,02	46,35	823,76	-103,26	-11,13%	41,19	-5,16
1 .125 Domestica-R3 residenti	8484	491,38		491,38	24,57	520,36	28,98	5,89%	26,02	1,45
1 .126 Domestica-R4 residenti	9531	405,44		405,44	20,27	384,13	-21,31	-5,25%	19,21	-1,06
1 .127 Domestica-R5 residenti	11735							%		
1 .129 Domestica-Nr1 non residenti no isola	6138	309,04		309,04	15,45	297,05	-11,99	-3,87%	14,85	-0,60
1 .130 Domestica-Nr2 non residenti no isola	6600	3.562,68		3.562,68	178,13	3.181,72	-380,96	-10,69%	159,09	-19,04
1 .131 Domestica-Nrfa non residenti fuori area porta a po	6379	782,33		782,33	39,12	751,11	-31,22	-3,99%	37,56	-1,56
1 .132 Domestica-Ma immobili monte arso	5511	283,14		283,14	14,16	277,24	-5,90	-2,08%	13,86	-0,30
1 .133 Domestica-Nr1cc non residenti con accesso isola	5425	483,27		483,27	24,16	453,36	-29,91	-6,18%	22,67	-1,49
1 .134 Domestica-Nr2cc non residenti con accesso isola	5552	7.261,29		7.261,29	363,06	7.492,53	231,24	3,18%	374,63	11,57
1 .135 Domestica-R1cc residente 1 componente con accesso	6759	558,67		558,67	27,93	516,47	-42,20	-7,55%	25,82	-2,11
1 .136 Domestica-R2cc residenti 2 componenti con accesso	5576	155,53		155,53	7,78	105,92	-49,61	-31,89%	5,30	-2,48
2 .101 Non domestica-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	29908	3.020,30		3.020,30	151,02	2.958,83	-61,47	-2,03%	147,94	-3,08
2 .104 Non domestica-Esposizioni, autosaloni	9600	82,97		82,97	4,15	81,24	-1,73	-2,08%	4,06	-0,09
2 .107 Non domestica-Case di cura e riposo	68450	3.129,85		3.129,85	156,49	3.065,00	-64,85	-2,07%	153,25	-3,24
2 .108 Non domestica-Uffici, agenzie, studi professionali	4050	202,42		202,42	10,12	198,21	-4,21	-2,07%	9,91	-0,21
2 .109 Non domestica-Banche ed istituti di credito	3600	47,74		47,74	2,39	46,76	-0,98	-2,05%	2,34	-0,05
2 .112 Non domestica-Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idr	18300	1.127,82		1.127,82	56,39	1.104,41	-23,41	-2,07%	55,22	-1,17
2 .115 Non domestica-Attività artigianali di produzione beni specifici	6100	233,56		233,56	11,68	228,71	-4,85	-2,07%	11,44	-0,24
2 .116 Non domestica-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11867	2.013,54		2.013,54	100,68	1.971,62	-41,92	-2,08%	98,58	-2,10
2 .117 Non domestica-Bar, caffè, pasticceria	6200	202,84		202,84	10,14	258,16	55,32	27,27%	12,91	2,77
2 .118 Non domestica-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	5700	117,25		117,25	5,86	114,81	-2,44	-2,08%	5,74	-0,12
Agevolazioni						2.344,64		%		
TOTALI		33.199,09		33.199,09	1.659,95	32.600,61	-598,48	%	1.630,05	-29,90